

**CONVENZIONE OPERATIVA tra l'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Università degli Studi di Ferrara, Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi Malattie Vascolari**

**Premesso che**

.....

A. Il CNR, in base al D.lgs. 31 Dicembre 2009 n. 213 ed al suo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell' 8 Marzo 2011 approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 Aprile 2011, Serie Generale n. 90, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali.

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

- B.** E' stata già stipulata, in data 18/07/2014 Convenzione quadro Tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato dal Presidente, prof. Luigi Nicolais e l'Università degli Studi di Ferrara, rappresentata dal Rettore prof. Pasquale Nappi (Rep. n. 1073/2014 Prot n. 18910 del 18/07/2014)
- C.** L'Istituto di Biostrutture e Bioimmagini (IBB), già operante quale struttura scientifica del CNR, è afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche. L'Istituto ha sede a Napoli - Via Tommaso De Amicis 95 ed ha Unità Operative di Supporto (UOS) a Catania, Torino e Roma.
- L'Istituto IBB opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale. Nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
- Design, sintesi, espressione e caratterizzazione strutturale di molecole di interesse biologico, e loro interazioni con ioni metallici. Applicazioni in campo diagnostico e terapeutico.
  - Tecnologie biochimiche e biostrutture;
  - Tecnologie biochimiche finalizzate alla diagnostica per immagini;
  - Tecnologie della diagnostica per immagini e radioterapia. Sviluppo ed ingegnerizzazione di nuove tecnologie per imaging in ambito sanitario, con prevalente indirizzo nella diagnostica clinica ed intraoperatoria.
  - Diagnostica per immagini e radioterapia.
  - Imaging molecolare preclinico e clinico.
  - Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative di e-health, con particolare attenzione alla tematiche della telemedicina e della diagnostica assistita.
- D.** L'Università di Ferrara, Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi Malattie Vascolari ha come finalità statutaria l'attività di ricerca, prevenzione, educazione sanitaria, diagnosi e terapia delle malattie del sistema vascolare periferico e il sostegno di tale ricerca presso soggetti pubblici o privati anche in ambito clinico.
- In particolare il Centro è dedicato allo studio dei meccanismi biologici che intervengono nelle malattie acute e croniche a carico del sistema arterioso, venoso e linfatico periferico, comprese la genetica e la biologia molecolare. Studio di nuovi test diagnostici, possibilmente non invasivi, in grado di misurare le funzioni circolatorie e le modificazioni fisiopatologiche indotte dai diversi quadri patologici, dalle attuali terapie o da nuove eventualmente ipotizzabili.
  - Il Centro ed il suo Consiglio Direttivo predispongono i piani di sviluppo da sottoporre all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, specie se in accordo con il Piano Strategico di sviluppo dell'Ateneo, compresi sviluppi di convenzioni con soggetti pubblici e privati con cui condividere finalità di ricerca nell'ambito delle malattie vascolari. .

## **Considerato che**

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie del presente Accordo;
- rafforzare la sinergia creatasi tra CNR e il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara, sfruttando le competenze scientifiche e tecniche di entrambe le Parti;
- intraprendere attività congiunte di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti. In particolare si segnalano aree di interesse comune che abbracciano l'innovazione nella diagnostica per immagini a bassa energia (risonanza magnetica e ultrasuoni) applicate allo studio dell'emodinamica e delle strutture vascolari. La correlazione fra modelli animali, biologici, matematici, e fisici e le possibilità di raccogliere informazioni fisiopatologiche attualmente non disponibili in questo campo.

Le Parti ritengono utile ed opportuno istituzionalizzare la loro collaborazione attraverso la stipula di uno specifico Accordo finalizzato all'individuazione e all'eventuale e successivo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca dedicato specificatamente ai temi di interesse comune.

## **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo.

### **Art. 2 Finalità**

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e delle funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione e formazione nel settore medico – scientifico in generale e altre iniziative comuni correlate soprattutto alle malattie vascolari ed alle loro conseguenze in ambito di salute umana, principale oggetto del presente Accordo. Le modalità e le forme di collaborazione saranno adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

### **Art. 3 Oggetto**

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte in ambito medico – scientifico; in particolare queste riguarderanno la partecipazione a grossi bandi di ricerca internazionali e nazionali pubblici e

privati, specialmente quando le chiamate riguardano argomenti di ricerca di comune interesse, in gran parte circostanziate nei paragrafi precedenti.

- la definizione e realizzazione di corsi di alta formazione e attività di divulgazione scientifica e tecnologica; si includono Master, Corsi di Perfezionamento post lauream e soprattutto Dottorati di Ricerca di rilievo internazionale;
- la valorizzazione dei risultati della ricerca a fini del trasferimento tecnologico e dell'innovazione favorendo interazioni con il sistema industriale e territoriale;
- l'organizzazione congiunta di programmi di aggiornamento per il proprio personale su tematiche di comune interesse;
- la promozione di tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza scientifica sulle materie di interesse comune.

#### **Art. 4 Strumenti per lo sviluppo di attività in collaborazione**

Si intende che per raggiungere gli scopi di questo accordo le Parti si impegnano a favorire:

- le attività per la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento alle biostrutture, alle bioimmagini, e allo studio dell'apparato vascolare;
- la messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse;
- lo scambio di personale tra le Parti al fine di intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare le attività di ricerca congiunte;
- lo scambio metodologico mediante Gruppi di Ricerca e/o Unità di Ricerca congiunti, formati da personale di ricerca e tecnico dipendente e/o assimilato di ciascuna Parte, istituiti e regolati da apposite convenzioni operative;
- la definizione delle modalità per la collocazione di strutture di ricerca presso le rispettive sedi, mettendo a disposizione locali e spazi idonei per lo svolgimento delle relative attività;

#### **Art. 5 Sviluppo di attività di collaborazione tra le due parti**

Esistono attualmente collaborazioni scientifiche tra i due enti che si sono sviluppate in modo soddisfacente.

In particolare, lo sviluppo congiunto delle tematiche di ricerca ha portato a:

- importanti ricadute scientifiche, testimoniate dalla pubblicazione di diversi articoli su rivista e dalla partecipazione a diversi congressi nazionali ed internazionali;
- intensa attività di promozione scientifica. La collaborazione tra l'IBB e il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Servizi Malattie Vascolari ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione del primo nucleo di aggregazione della comunità italiana di scienziati e tecnologi impegnati nello sviluppo della International Society for Neurovascular Diseases. Questa aggregazione costituisce la base su cui le diverse anime di

questo settore di ricerca, caratterizzato dall'essere fortemente multidisciplinare, possano interagire in maniera proficua per dare nuove prospettive ed applicazioni nel campo delle scienze della vita e biomediche e per inserirsi nei progetti ed infrastrutture di ricerca a livello europeo;

- crescente coinvolgimento in progetti di ricerca a livello nazionale, concretizzatosi ad esempio nel finanziamento di un progetto PRIN "Nuove tecniche di imaging nello studio delle alterazioni perfusionali cerebrali e dei processi di degenerazione neuronale in soggetti affetti da sclerosi multipla e da altre patologie neurologiche degenerative. Associazioni tra marcatori radiologici e polimorfismi genetici di predisposizione e decorso delle malattie neurodegenerative". Le Parti hanno inoltre applicato assieme a bandi di ricerca di respiro internazionale di cui si sta attendendo l'esito concorsuale.

, dove il coordinamento è dell'Università Federico II e IBB-CNR e Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari costituiscono Unità Operativa.

- la collaborazione Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari/CNR-IBB potrebbe assumere una valenza internazionale ed una importanza strategica per lo sviluppo della comunità scientifica nazionale

In base alle considerazioni sopra riportate circa l'efficacia del lavoro congiunto IBB-CNR / Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari, e constatata l'ampia convergenza tra le linee di ricerca fondanti tale collaborazione si ritiene opportuno rafforzare tale collaborazione.

Nell'ambito del presente accordo le parti convengono sull'opportunità di instaurare con la massima incisività collaborazioni di Ricerca e/o di Servizio e/o Formazione concernenti progetti di comune interesse nell'ambito della biomedicina, con particolare riferimento:

1. all'utilizzo ed allo sviluppo di tecnologie a bassa invasività di Diagnostica per immagini ivi incluse quelle di Ecografia e di Risonanza Magnetica Nucleare in vivo, sull'uomo e su animali da laboratorio (piccoli roditori e altre tipologie possibili);
2. alla possibilità di derivare informazioni sul circolo cerebrale, mesenterico e degli arti in modo non invasivo sviluppando modelli fisici e matematici e validandoli utilizzando strumentazioni diagnostiche non ionizzanti a basso impatto energetico e prive di invasività;
3. nel correlare informazioni derivanti dalla ricerca di base biologica e biofisica in modo traslazionale in ambito clinico.

#### **Art. 6 Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti**

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre

Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

#### **Art. 7 Risorse finanziarie**

1. I progetti di ricerca di cui all'art. 3 di interesse dell'IBB-CNR e/o di Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari potranno essere finanziati:

- con fondi istituzionali dello stesso IBB impiegati c/o Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari;

- con grant di ricerca richiesti ed ottenuti direttamente dai ricercatori dell'IBB - CNR, anche attraverso e a nome del Università di Ferrara-Centro Malattie Vascolari, da enti pubblici e privati per le attività da svolgere presso il Centro Malattie Vascolari stesso;

- con fondi richiesti ed ottenuti congiuntamente dai due enti, anche presso altre istituzioni di ricerca ove opportuno e necessario.

Poiché il Centro Malattie Vascolari è attualmente soggetto, qualora operi in ambito di attività commerciale, in regime di recupero IVA e fin quando lo sarà, tutti gli oneri relativi a detta imposta non graveranno sui finanziamenti che saranno ottenuti e poi utilizzati a nome del Centro Malattie Vascolari per quanto consentito dalla normativa vigente.

2. L' IBB - CNR potrà inoltre contribuire, nell'ambito del presente accordo, alla attuazione di progetti di ricerca di comune interesse per i quali il Centro Malattie Vascolari sia titolare di finanziamenti, anche parziali, di natura pubblica o privata. A tali progetti il IBB - CNR contribuirà con il proprio personale di ruolo sotto forma di contributo in natura attraverso la propria opera intellettuale e/o operativa, anche ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Europea (art.51 Regolamento (CE) n.1828/2006 e art.2 comma 7 DPR 196/2008), compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'IBB - CNR. Il suddetto personale svolgerà la propria attività nell'ambito di tali progetti presso i laboratori del Centro Malattie Vascolari, secondo le modalità previste nell'ambito del presente protocollo e dei regolamenti nazionali ed internazionali in materia di attuazione di progetti di R&S. I risultati in termini di produzione scientifica e proprietà intellettuale saranno condivisi tra il Centro Malattie Vascolari e IBB - CNR in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8 o sulla base di specifici accordi scritti e sottoscritti.

3. Nell'ambito della presente intesa, le parti fin da ora convengono sulla possibilità di finanziare, ai sensi della normativa vigente e mediante accordi ad hoc, eventuali borse di dottorato, assegni di ricerca e posizioni di ricercatore per attività di ricerca e sviluppo di comune interesse.

### **Art. 8 Copertura assicurativa – Responsabilità civile**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nell'Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

### **Art. 9 Facilities infrastrutturali**

Il Centro Malattie Vascolari, ai fini dell'attuazione dei progetti e delle attività di cui al presente accordo e secondo le norme regolamentari del Centro stesso, mette a disposizione dei ricercatori e del personale di ricerca dell'IBB - CNR operanti presso la sede del Centro tutte le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono, etc.) oltre alle facilities di uso comune (Bioinformatica, Camere fredde e calde, Banca campioni biologici, Servizio di vigilanza, Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del Dlgs 81/2008 nel rispetto ed osservanza della normativa vigente e degli obblighi di ciascuna parte, Servizio smaltimento rifiuti solidi e liquidi di ogni tipologia, Esperto medico qualificato, Servizi amministrativi per la gestione fondi, Servizio di pulizia) e ad ogni altro servizio reso disponibile gratuitamente per i gruppi di ricerca operanti presso il Centro Malattie Vascolari.

### **Art. 10 Personale**

Il personale dell'IBB – CNR, comunque operante presso il Centro Malattie Vascolari, resta, ai fini giuridici, sotto la giurisprudenza del proprio datore di lavoro con l'espresso obbligo per questi di provvedere, ove non compreso nelle coperture previdenziali e assicurative proprie dello stato giuridico di ciascun soggetto (che vengono comunque accertate e certificate al Centro Malattie Vascolari stesso) alla copertura di ogni rischio connesso alle, o derivante dalle, attività specifiche, facendosi carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa del proprio personale, anche quello eventualmente in formazione, per gli eventuali rischi derivanti dalla permanenza nei locali del Centro Malattie Vascolari, manlevando il Centro Malattie Vascolari da qualsiasi responsabilità ed onere.

Il personale suddetto opererà sotto il coordinamento scientifico del Responsabile indicato dall'IBB e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti nel Centro Malattie Vascolari alla pari di tutti gli altri gruppi di ricerca operanti presso la sede.

Nel rispetto della legislazione vigente e delle normative interne di ciascun ente, le parti si impegnano fin da ora a regolare, oltre agli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui al precedente comma 1, anche quelli in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro sia con riferimento al personale che alle attrezzature di cui al presente protocollo. In particolare, l'IBB - CNR si impegna a concordare con il Centro Malattie Vascolari il DUVRI ove non esistente. L'IBB - CNR prende altresì atto che il proprio personale non potrà accedere ai locali del Centro Malattie Vascolari se non avrà perfezionato la procedura di accesso, ivi inclusi gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come applicati presso il Centro Malattie Vascolari. Per il personale dell'IBB - CNR che svolge la propria attività presso il Centro Malattie Vascolari nell'ambito dell'attuazione di progetti di comune interesse, l'IBB - CNR si impegna a emettere un ordine di servizio a firma del proprio Direttore nel quale verranno indicati i nominativi del personale di ricerca inseriti nel progetto ed il relativo impegno espresso in ore/ anno, oltre al titolo del progetto stesso e/o altri codici che lo identifichino (cod. domanda, CUP, etc.).

#### **Art 11 Responsabilità delle attività progettuali**

Le parti individuano come Responsabili Scientifici Istituzionali per l'applicazione della presente convenzione, il Direttore dell'IBB- CNR, Prof. Marcello Mancini, ed il Direttore del Centro Malattie Vascolari, Prof. Paolo Zamboni. Le parti, nel caso ravvisassero di comune intesa la necessità di un diverso assetto funzionale e/o regolamentare in termini di personale, strutture e/o apparecchiature per l'attuazione dei progetti e delle attività oggetto del presente protocollo, procederanno, sempre di comune intesa, ad integrazioni e/o modifiche attraverso comunicazioni scritte controfirmate dai Legali Rappresentanti dei due Enti, indicando date e tempi relativi alle variazioni.

#### **Art. 12 Proprietà dei risultati**

L'IBB - CNR impegna i propri ricercatori operanti presso il Centro Malattie Vascolari all'inserimento del nome del Centro Malattie Vascolari, oltre al nome degli altri Enti o Istituzioni partecipanti, come istituzione titolare della ricerca, nella forma dal Centro Malattie Vascolari stesso indicata, nell'intestazione di ogni lavoro scientifico o pubblicazione di qualsiasi genere, di cui siano autori o coautori e che riguardino attività svolte presso la sede del Centro Malattie Vascolari. L'impegno è esteso nel senso che il nome del Centro Malattie Vascolari sarà indicato come sede dell'attività e del lavoro dei singoli ricercatori, sia quali organizzatori e partecipanti a congressi, convegni, seminari e

sia per ogni altra attività scientifica, culturale e formativa/didattica in cui essi siano coinvolti. In caso di risultati brevettabili ottenuti nell'ambito dei progetti di cui all'art. 3, fatti salvi i diritti degli inventori, la proprietà resterà congiuntamente in parti eguali all'IBB - CNR ed al Centro Malattie Vascolari, ferma restando la possibilità di specifici accordi per le iniziative di trasferimento tecnologico dei brevetti stessi.

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo- Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

### **Art. 13 Trattamento dei dati personali**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 14 Durata**

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo.

#### **Art. 15 Modifiche**

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

#### **Art. 16 Recesso**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 ( novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### **Art. 17 Nullità parziale**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o l' impossibilità di attuazione.

#### **Art. 18 Cessione**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

### Art. 19 Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Napoli.

Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

### Art.20 Dichiarazioni della Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.


### LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Data:

PER L'ISTITUTO IBB - CNR

Il Direttore

Prof. Marcello Mancini



Per Università degli Studi Ferrara

Il Rettore

Prof. Pasquale Nappi

IBB - CNR - IBB	
Tit: IV.5	CI: COLLABORAF:
<b>N. 0000307</b>	<b>05/02/2015</b>
	

Ricevuta Protocollo in Uscita

Amministrazione : CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

AOO : CNR - IBB

Data: 5/2/2015 13.54

<b>Numero Protocollo</b>	0000307
<b>Anno</b>	2015
<b>Data</b>	05/02/2015
<b>Oggetto</b>	CONVENZIONE OPERATIVA IBB-CNR CON UNIVERSITA' DEGLI STUDI FERRARA
<b>Destinatari</b>	ateneo@pec.unife.it ateneo@pec.unife.it